

13) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, novellato da ultimo con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106.

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

- 14) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 16) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
Marco Schiaratura
Firmato digitalmente

La presente licenza viene firmata, in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Sassocorvaro (PU), nonché domicilio digitale all'indirizzo: dallacquasrl@pec.it

Ancona, addì 14/12/2021

IL CONCESSIONARIO
Marco Schiaratura
Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Pettorino
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 16/12/2021 al n° 2236 serie 1 con l'esenzione di euro 34,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

N. 01-6 del registro
Concessioni - Anno 2021.

N. 1882 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visto il DM 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto, ancora il DM 5 luglio 2021, n. 267, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;

Vista l'istanza presentata dal Sig. Schiaratura Marco C.F. SCHMRC78B27I459K, residente a Sassocorvaro (PU) assunta al prot n. ARR-11322-08_09_2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot ARR 11674 del 17/09/2021, relativa alla concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 27,00 per installazione di ponteggio ed area di cantiere per esecuzione lavori sull'immobile di proprietà situato in Calata Caio Duilio al civico n. 7, con contestuale richiesta di spostamento del parcheggio disabili davanti al civico n. 9, presso il Porto di Pesaro, per la durata di mesi 10;

Vista la pubblicazione della domanda in data 28/09/2021, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento portante prot. PAR 6815 del 28/09/2021;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR- 7238 del 05/10/2021;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, espresso dalla Capitaneria di Porto di Ancona acquisito al prot. n. ARR 13298 del 25/10/2021;

Visto il permesso di costruire n. 25 del 09/02/2021 rilasciato dal Comune di Pesaro e assunto al prot. ARR 11322 del 08/09/2021

Vista la Delibera n. 41/2021 in data 28/10/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.500,00 assunta al prot. ARR 15518 del 07/12/2021, di cui all'atto di accertamento n. 00-01-115/21 del 18/11/2021;

Vista la cauzione prestata ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante versamento in numerario dell'importo di euro 5.000,00 di cui alla quietanza assunta al prot. ARR 10277 del 05/08/2021;

Vista la polizza n. n. 133°8429 emessa dalla Zurich emessa in data 31/03/2017 per un importo assicurato RCT-RCO di euro 2.500.000,00 unico e intestata alla Ditta Alessandro Dall'acqua s.r.l. incaricato dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui sopra di proprietà del sig. Schiaratura, per la cui realizzazione è assentita l'area oggetto della presente concessione demaniale marittima;

Vista la certificazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma BDNA prot. PR_ANUTG_Ingresso_0059296_20210928, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011 e assunta al prot. ARR 13433 del 27/10/2021;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Al Sig. **Schiaratura Marco**

codice fiscale SCHMRC78B27I459K

di occupare un'area demaniale marittima di mq 27,00- situata nel porto di Pesaro, precisamente in via Calata Caio Duilio, per installazione di ponteggio ed area di cantiere per esecuzione lavori sull'immobile di proprietà situato in Calata Caio Duilio al civico n. 7, con contestuale richiesta di spostamento del parcheggio disabili davanti al civico n. 9 per la durata di mesi 10;

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione: **Canone dovuto anno 2021 = €. 2.500,00** (da rivalutare in base agli indici ISTAT) determinato ai sensi della Circolare n. 6 del 11/12/2020 del MIT in attuazione di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito dalla Legge 13/10/2020, n. 126 come modificato dall'art. 6 bis del D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito dalla L. 13/10/2020 n. 106.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 10 dal 15/12/2021 al 14/10/2022**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 8) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 9) il concessionario è tenuto a rispettare le seguenti clausole speciali:
 - Prima dell'inizio e al termine dei lavori dovrà essere trasmessa apposita comunicazione a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Pesaro;
 - Il temporaneo spostamento dello stallo riservato a persone con disabilità non dovrà costituire pregiudizio alla agevole fruibilità dello stesso;
 - Lo stallo di sosta veicolare per disabili, nella nuova posizione prevista, dovrà risultare conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
 - I lavori dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli aspetti urbanistico/edilizi, ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, adottando l'apposita segnaletica diurna e notturna per l'individuazione dell'area di cantiere;
 - I presidi della cantierizzazione temporanea previsti nell'area ad oggetto della concessione demaniale in argomento riporteranno i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato. A tal proposito si prescrive che, lungo il perimetro del cantiere edile, siano sempre presenti idonei dispositivi atti a conferire regolarmente al cantiere medesimo i caratteri dell'elevata visibilità sia diurna che notturna nei confronti della locale circolazione viaria.
 - I lavori non dovranno arrecare disturbo alla quiete pubblica e non dovranno generare rumori molesti;
 - I mezzi impiegati, che dovranno impegnare esclusivamente l'area di cantiere, non dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dell'operatività portuale e/o alla circolazione stradali in ambito portuale;
 - I lavori dovranno garantire la sicurezza della viabilità pedonale;
 - In caso di qualsiasi rilevata anomalia e/o condizione di potenziale pregiudizio per il sicuro svolgimento dei lavori, gli stessi dovranno essere sospesi d'iniziativa da parte della ditta che esegue i lavori, dandone contestuale informazione a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Pesaro;
 - I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del vigente "Regolamento del Porto di Pesaro", approvato con Ordinanza n. 3/2014 in data 20/01/2014 e ss.mm.ii.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 12) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.